

COMUNE DI CATTOLICA  
(Prov. di Rimini)

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)

\* \* \* \* \*

L'anno            addì            del mese di            , presso la residenza municipale del Comune di Cattolica, con la presente scrittura privata redatta in duplice originale

TRA

Il Comune di Cattolica, codice fiscale 00343840401, in persona della Dott.ssa Claudia M. Rufer, domiciliata per la carica presso la Residenza Comunale, Responsabile del Settore 4, nata a General Deheza (Argentina) il 25/12/1963, che interviene nella presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente che rappresenta, a sensi dell'art.51, comma 3, lett. c) della L.142/1990 e dell'art.83 dello Statuto del Comune di Cattolica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.126 del 10.10.1991;

E

La società GEAT S.r.l. con sede in Riccione, Via Lombardia 17, C.F. e P.IVA 02418910408, iscritta al Registro delle Imprese di Rimini al n. RNo14-16854, R.E.A. 261957, in persona del Dott. Saverio Selva, nato a Morciano di Romagna (RN) il 16/01/1960, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società GEAT S.r.l., autorizzato dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 05/10/2017, di seguito denominato anche “Società”;

PREMESSO

- Che il Comune di Cattolica con atto di C.C. n. 27 del 11/05/2006 deliberava di partecipare al capitale sociale della società per la gestione di servizi pubblici locali “in house” GEAT S.r.l., stipulando conseguentemente appositi contratti per la gestione di servizi pubblici locali sul territorio comunale i quali sono tuttora in vigore;
- Che la società GEAT S.r.l. è, ad ogni effetto, società in house degli enti locali soci, ai sensi del D.Lgs. 175/2016, e quindi deputata alla gestione di tutti i servizi di interesse generale degli enti locali soci;
- Che effettivamente anche il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali (quali l'imposta di pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche) rientra nella categoria di servizi di interesse generale di cui all'art.4 della norma predetta;
- Che l'oggetto sociale della società GEAT S.r.l. prevede, tra l'altro, la gestione per conto degli Enti locali, da cui questa risulta essere partecipata, del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali;
- Che, per tutti questi motivi, è stato per diversi esercizi affidato a GEAT S.p.A., da ultimo con deliberazione del C.C. n.42 del 3/7/2017 per il triennio 1/7/2017-30/6/2020, il servizio di gestione, accertamento e riscossione del COSAP, dell'imposta di pubblicità, delle pubbliche affissioni e della TARI giornaliera per conto del Comune di Cattolica;

- Che, la Società GEAT S.p.A in base alla normativa attuale, e precisamente all'art.2, comma 1, lettera o), D.lgs.175/2016, è a tutti gli effetti una “società in house”;
- Che GEAT S.r.l. dichiara di rispettare i requisiti di cui agli artt.16, D.lgs.175/2016 e 5, D.lgs.50/2016, necessari per ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo ed è iscritta all'elenco di cui all'art.192, comma 1, D.lgs.50/2016;
- Che l'affidamento appare molto conveniente sotto il profilo economico considerato che viene confermato l'aggio del 9% delle somme incassate, come in precedenza, e che sussistono indubbi benefici per la collettività nella continuazione di un rapporto apprezzato dall'utenza, efficiente e rodato nel tempo e che assicura un'efficace controllo dell'evasione;
- Che il Comune di Cattolica, pubblica e aggiorna ordinariamente, sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente, gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione.

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART. 1 – Oggetto del Servizio**

Oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. La Società deve eseguire il servizio con la massima puntualità, esattezza e sollecitudine, osservando tutti gli impegni assunti, garantendo l'efficienza e la perfetta funzionalità su tutto il territorio comunale.

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità verso terzi di tipo civile ed amministrativo.

In caso di atti su cui viene proposto ricorso, la Società avrà cura di predisporre tutti gli atti previsti dalla legge in materia di contenzioso tributario in tutti i gradi del giudizio.

La Società si obbliga a curare direttamente tutti gli adempimenti necessari trasmettendo al Comune copia delle controdeduzioni elaborate e delle documentazioni necessarie.

Al fine di assicurare una razionale e moderna organizzazione del servizio, nell'interesse degli utenti e per il prestigio della pubblica amministrazione, la Società assume con la sottoscrizione del contratto, l'obbligo di:

- a) fornire al Comune tutti i dati ed elementi statistici che saranno richiesti;
- b) mantenere il servizio sempre in perfetta efficienza di funzionamento in modo di assicurare una efficace riscossione, provvedendo, in particolare, a tutte le spese di cancelleria ed alle spese generali di gestione inerenti e conseguenti al funzionamento del servizio;
- c) inoltrare agli utenti particolari preavvisi di scadenza per i pagamenti in modo da consentire il versamento dei tributi e diritti aventi scadenza periodica entro il termine previsto dalle normative vigenti;
- d) effettuare, a proprie spese, la gestione del servizio in maniera informatizzata attraverso procedure che consentano il trasferimento di tutti i dati nell'ambito delle procedure utilizzate dal Comune.

Qualora il Comune modifichi o rinnovi le procedure utilizzate nel corso della gestione del servizio, dovrà tempestivamente comunicare alla Società l'avvenuto cambiamento; la Società dovrà, a proprie spese, garantire la possibilità di trasferimento dei dati in questa ipotesi, entro il minor tempo possibile, e comunque non oltre i 3 mesi dalla comunicazione del Comune, salvo deroga espressamente concessa;

- e) collaborare alle attività di ispezione e verifica disposte dal Comune, fornendo i dati e gli elementi occorrenti per l'acquisizione di notizie sul servizio svolto;
- f) fornire tutte le prestazioni connesse all'oggetto dell'affidamento che non comportino ulteriori aggravii degli adempimenti dietro semplice richiesta del Comune, qualora se ne ravvisi la necessità di assicurare economicità, efficienza e funzionalità dei servizi.

#### **ART. 2 – Caratteristiche del Servizio.**

I servizi dati in affidamento verranno effettuati in esclusiva e nella osservanza di tutte le norme contenute negli appositi Regolamenti che li disciplinano e la Società dovrà applicare le tariffe deliberate senza alcuna facoltà di apportarvi la minima variazione.

#### **ART. 3 – Diritti ed obblighi.**

La Società dovrà altresì attenersi alle disposizioni e regolamenti che il Comune medesimo adotterà a seguito di provvedimenti legislativi o di sua iniziativa.

È fatto divieto alla Società di subappaltare a terzi il servizio assunto, sotto la comminatoria della immediata risoluzione del contratto e del risarcimento danni e delle spese causate al Comune stesso.

È altresì nulla la cessione del contratto a terzi da parte della Società.

#### **ART. 4 – Personale.**

La Società proseguirà la gestione con il personale attualmente impiegato nelle medesime attività oggetto dalla presente convenzione.

Alla scadenza del presente contratto, in caso di nuovo affidamento del servizio a terzi, il Comune si impegna ad inserire tale vincolo di continuità nella gestione del personale nei futuri contratti di affidamento del servizio medesimo.

In ogni caso la Società ha pure l'obbligo di dotarsi di personale idoneo da adibire esclusivamente al servizio, in misura sufficiente ad assicurare il regolare andamento dello stesso.

Tutti gli oneri di personale sono ad esclusivo carico della Società la quale risponde, nei confronti del Comune e degli utenti, dell'operato dei propri dipendenti i quali dovranno essere muniti di tessera di riconoscimento.

La Società è altresì tenuta all'osservanza dei principi di sicurezza contenuta nella valutazione dei rischi propri dell'impresa.

#### **ART. 5 – Uffici.**

Il servizio verrà svolto in locali adeguati, messi a disposizione dal Comune di Cattolica, idonei ed aventi agevole accesso al pubblico .

Gli uffici dovranno essere aperti al pubblico per un tempo adeguato alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza.

Presso gli uffici dovranno essere esposti, per la pubblica consultazione:

- *la tariffa dell'imposta di pubblicità;*
- *la tariffa relativa ai diritti sulle pubbliche affissioni;*
- *l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;*
- *il regolamento disciplinante l'imposta di pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;*
- *la tariffa del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche;*
- *il regolamento disciplinante il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.*

## **ART. 6 – Procedure di riscossione.**

Per tutte le operazioni di riscossione, la Società dovrà servirsi di procedure meccanizzate e sarà convenuto con il Comune il tipo di registri e bollettari di cui trattasi necessari per le operazioni di riscossione e che permettano un facile controllo da parte del Comune stesso.

I bollettari ed i Registri saranno trasmessi al Servizio Tributi del Comune prima di esser posti in uso per essere numerati, vidimati su ogni bolletta e registrati nell'apposito registro di carico e scarico da tenersi in doppio esemplare di cui uno a cura del Comune ed uno a cura della Società.

## **ART. 7 – Controlli.**

L'Amministrazione comunale avrà libero accesso negli uffici della Società e potrà in ogni momento esaminare tutti i documenti inerenti alla gestione del servizio.

## **ART. 8 – Spese e tasse.**

Tutte le spese occorrenti alla gestione del servizio, imposte e tasse comprese, presenti e future, sono ad esclusivo carico della Società, la quale si intende ripagata anche di esse con la sola corresponsione da parte del Comune del compenso di cui al successivo art. 9.

## **ART. 9 – Aggio e copertura costi.**

Per il servizio di cui al presente contratto è riconosciuto alla Società un aggio di riscossione del 9% sulle somme incassate a tal proposito la Società dichiara che tale aggio garantisce la copertura dei costi di gestione del servizio e del personale. L'importo di cui sopra viene calcolato sull'ammontare lordo degli introiti realizzati a titolo di imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, di canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, di maggiorazioni ed aumenti di qualsiasi specie previsti da disposizioni di legge, di interessi, di soprattasse, ecc., con la sola esclusione del diritto di notifica e di eventuali addizionali introdotte per legge, sulle quali l'aggio sarà quello eventualmente stabilito dalla legge medesima.

## **ART. 10 – Versamento importi riscossi.**

L'importo di riscossione, al netto dell'aggio di cui al precedente art. 9 riconosciuto alla Società, dovrà essere versato al Comune entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ogni trimestre solare.

Entro il 15 di ogni mese la Società dovrà presentare il rendiconto degli introiti realizzati nel mese precedente.

Per il ritardato versamento delle somme dovute dalla Società si applicherà una indennità di mora del sette per cento (7%) semestrale sugli importi non versati, che può essere riscossa dal Comune utilizzando i procedimenti esecutivi previsti dalla legge.

## **ART. 11 – Agente contabile.**

In considerazione dell'oggetto del presente affidamento, GEAT S.r.l. acquisisce a tutti gli effetti la qualifica di agente contabile di fatto e come tale soggetto a tutti gli adempimenti previsti dall'art.233 D.Lgs. 267/2000.

#### **ART. 12 – Durata dell'affidamento.**

Il presente contratto avrà validità dal 01/07/2020 e sino al 31/12/2021.

Viene riconosciuto al Comune di Cattolica il diritto di recesso anticipato dal contratto, senza alcun onere a suo carico, nel caso di modificazioni normative che obblighino l'Ente ad adottare soluzioni diverse per la gestione dei predetti servizi oggetto del presente affidamento.

È possibile, di comune accordo tra le parti, rivedere le condizioni del presente contratto qualora eventuali nuove norme dovessero modificare sostanzialmente la disciplina dei tributi oggetto dello stesso, comportando a giudizio di una delle parti, una altrettanto sostanziale modifica dei termini contrattuali, anche sotto l'aspetto economico.

#### **ART. 13 – Consegna, riconsegna e manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni.**

La Società, per tutta la durata dell'affidamento, prende in consegna dal Comune gli impianti delle pubbliche affissioni (quadri, tabelloni, stendardi, poster, ecc.) assumendone altresì l'onere della manutenzione.

Al termine dell'affidamento la Società è tenuta a riconsegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni in piena efficienza e manutenzione. Gli eventuali impianti posti in opera dalla Società passeranno, a titolo gratuito, nella proprietà e disponibilità del Comune.

#### **ART. 14 – Decadenza dall'affidamento.**

La Società incorrerà nella decadenza dell'affidamento per i seguenti motivi:

- a) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- b) per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio.

La fattispecie di cui alla precedente lettera b), si intende realizzata quando il Comune abbia contestato per iscritto alla Società almeno tre violazioni alle norme del presente contratto, senza che le relative giustificazioni siano state fornite o, se fornite, senza che le stesse siano state ritenute adeguate dal Comune.

La Società decaduta cesserà con effetto immediato dalla conduzione del servizio e sarà privata di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

Nessuna altra forma di risoluzione o di rescissione anticipata dal contratto potrà essere adottata dal Comune se non quelle previste dal presente contratto.

#### **ART. 15 – Responsabilità.**

La Società risponderà, in ogni caso, direttamente ed integralmente di qualunque danno causato a persone e a cose in dipendenza della esecuzione del servizio, sollevando di conseguenza il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta al riguardo.

**ART. 16 – Controversie.**

Nel caso di controversie in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Rimini.

**ART. 17 – Spese.**

Tutte le spese relative e conseguenti la stipulazione del presente contratto sono a carico della Società.

Il presente contratto rientra fra quelli per i quali non vi è l'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e dell'art. 5 della tabella allegata, conseguentemente sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cattolica, li

GEAT S.r.l.  
IL PRESIDENTE  
( Dott. Saverio Selva )

COMUNE DI CATTOLICA  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Dott.ssa Claudia Rufer)